

**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

STATUTO

approvato dal CdA nella seduta del 9/9/2003

**modificato dal CdA nella seduta del 13/7/2004
a seguito dei rilievi ministeriali prot. 1208/04 del 19/3/2004**

**modificato dal CdA nella seduta del 5/10/2004
a seguito dei rilievi ministeriali prot. 3684 del 30/7/2004**

**modificato dal CdA nella seduta del 30/11/2004
a seguito dei rilievi ministeriali prot. 5338 del 15/11/2004**


approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 26 del 21/1/2005

**modificato negli allegati A e B con delibera n. 17 dal CdA
nella seduta del 21/03/2005**

approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 352 del 29/07/2005


**modificato dal CdA nella seduta del 28/06/2007
a seguito del D.D. Mi.U.R. n. 112 del 11/06/2007**

**modificato dal CdA su proposta del Consiglio accademico nella seduta del 27/06/2008
approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 106 del 3/12/2008**



SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE	3
Articolo 1. – Natura e fini.	3
Articolo 2. – Libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica.	3
Articolo 3. – Compiti istituzionali.	3
Articolo 4. – Accordi di cooperazione nazionale ed internazionale.	4
Articolo 5. – Principi relativi all'organizzazione.	5
Articolo 6. – Patrimonio.	5
Articolo 7. – Fonti di finanziamento.	5
Articolo 8. – Prestazioni rese a terzi.	6
Articolo 9. – Diritti di produzione.	6
Articolo 10. – Informazione.	6
Articolo 11. – Statuto.	6
TITOLO II – AUTONOMIA REGOLAMENTARE	6
Articolo 12. – Regolamenti.	6
Articolo 13. – Regolamento generale.	7
Articolo 14. – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.	7
Articolo 15. – Regolamento didattico.	7
Articolo 16. – Regolamento di organizzazione degli uffici.	7
Articolo 17. – Adozione ed entrata in vigore dei regolamenti.	7
TITOLO III – ORGANI DELL'ISTITUZIONE	8
Articolo 18. – Organi.	8
Articolo 19. – Presidente.	8
Articolo 20. – Direttore.	9
Articolo 21. – Consiglio di amministrazione.	9
Articolo 22. – Consiglio accademico.	10
Articolo 23. – Collegio dei revisori.	11
Articolo 24. – Nucleo di valutazione.	11
Articolo 25. – Collegio dei professori.	12
Articolo 26. – Consulta degli studenti.	12
TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, DI RICERCA E DI PRODUZIONE ARTISTICA.	12
Articolo 27. – Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione.	12
Articolo 28. – Biblioteca.	12
Articolo 29. – Laboratori.	13
Articolo 30. – Centri di supporto e di servizio.	13
TITOLO V – STRUTTURE AMMINISTRATIVE	13
Articolo 31. – Organizzazione degli uffici.	13
Articolo 32. – Direttore amministrativo.	14
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.	14
Articolo 33. – Entrata in vigore dello Statuto.	14
Articolo 34. – Prima approvazione dello Statuto e dei Regolamenti.	14
Articolo 35. – Prima costituzione dei nuovi organi statutari.	15
Articolo 36. – Attività di formazione musicale di base.	15
ALLEGATO A.	16
ALLEGATO B.	16



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Articolo 1. – Natura e fini.


1. Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, di seguito denominato Conservatorio, è Istituto Superiore di Studi Musicali, sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione.
2. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali e il libero confronto delle idee il Conservatorio concorre allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della Nazione e della comunità internazionale.
3. Il Conservatorio è un’Istituzione pubblica dotata, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, di personalità giuridica e di capacità di diritto pubblico e privato secondo l’ordinamento vigente e gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Articolo 2. – Libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica.

1. Il Conservatorio garantisce e promuove la libertà d’insegnamento, di ricerca e di espressione artistica, nonché l’autonomia delle proprie strutture didattiche, di ricerca e produzione, anche mediante l’adozione di criteri generali sull’accesso ai finanziamenti.

Articolo 3. – Compiti istituzionali

1. Sono compiti istituzionali del Conservatorio l’alta formazione musicale, la ricerca e la correlata produzione artistica, anche in relazione alle tradizioni e peculiarità del territorio.
2. In particolare il Conservatorio istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
3. Sono inoltre compiti istituzionali:
 - a) perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso l’istituzione di appositi organismi e strutture;
 - b) curare, anche in concorso con la Regione e con Enti pubblici e privati, l’orientamento degli studenti ai fini dell’iscrizione ai corsi di alta formazione musicale, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali, ed il tutorato;
 - c) promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri.
4. Il Conservatorio può partecipare, con servizi didattici integrativi, all’aggiornamento culturale e professionale permanente.
5. Sono altresì attività istituzionali del Conservatorio:
 - a) assicurare strutture di vita collettiva e favorire iniziative autogestite degli studenti che ne promuovano la partecipazione ad attività culturali, anche attraverso la predisposizione delle attrezzature necessarie;




- b) assicurare opportune forme di pubblicità alle attività di ricerca e produzione svolte e alle relative fonti di finanziamento;
- c) assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- d) promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
- e) istituire, gestire ed erogare borse di studio - oltre a quelle previste dalla normativa vigente - finalizzate alla realizzazione di tirocini, con risorse finanziarie comunque acquisite;
- f) promuovere la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
- g) esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie;
- h) porre in atto quanto sia necessario in via strumentale al perseguimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresa l'attività di autofinanziamento.

6. Per l'assolvimento dei propri compiti e delle proprie attività istituzionali il Conservatorio, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge n. 508/99, può articolare le proprie strutture sul territorio, anche attivando sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate, e realizzare modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con la formazione universitaria e la formazione tecnica superiore.

Articolo 4. – Accordi di cooperazione nazionale ed internazionale.

1. Il Conservatorio dedica speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione internazionale delle attività didattiche, artistiche e di ricerca, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture. A tale fine il Conservatorio può concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, anche con riferimento a protocolli e accordi internazionali.
2. Il Conservatorio favorisce in ambito nazionale i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, di ricerca e produzione artistica.
3. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di costituire o di aderire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, a Politecnici delle arti, nei quali possono confluire altre istituzioni del settore dell'Alta formazione artistica e musicale nonché strutture delle università.
4. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di convenzionamento, nei limiti delle proprie risorse, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
5. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti in materia didattica di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/99, ha facoltà di convenzionamento, nei limiti delle proprie risorse, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte del Conservatorio stesso.



6. In particolare il Conservatorio può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, nonché costituire o aderire a consorzi.

Articolo 5. – Principi relativi all’organizzazione.


1. In funzione dei fini primari dell’alta formazione musicale, il Conservatorio conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l’efficienza delle strutture, adottando idonei strumenti di programmazione nell’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.
2. Per la realizzazione di tali fini, l’organizzazione è ispirata ai principi della:
 - a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
 - b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo del Conservatorio;
 - c) delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dalla legge e dai regolamenti dello Stato, nonché dal presente Statuto;
 - d) garanzia di pari opportunità;
 - e) riconoscimento delle rappresentanze sindacali del personale nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 6. – Patrimonio.

1. Il patrimonio del Conservatorio è costituito da beni mobili e immobili di sua proprietà, da crediti e da qualsiasi altra attività, esistenti al momento attuale o che esso dovesse acquisire a qualsivoglia titolo, e in particolare:
 - a) dai beni trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali;
 - b) dagli apporti dei finanziatori pubblici e privati;
 - c) dai beni ricevuti in donazione, eredità o legato;
 - d) dai beni a qualunque titolo acquistati dal Conservatorio;
 - e) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a patrimonio.
2. I frutti e le plusvalenze realizzate possono essere utilizzati per le esigenze di gestione.

Articolo 7. – Fonti di finanziamento.

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e di soggetti privati, nonché da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi d’Istituto, da corrispettivi conseguenti a produzioni, prestazioni di servizi e concessioni di beni o strutture a terzi, da rendite patrimoniali, donazioni, contributi, liberalità e lasciti.
3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.



Articolo 8. – Prestazioni rese a terzi.

1. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, periodicamente o con specifico regolamento, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

Articolo 9. – Diritti di produzione

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e gli eventuali diritti (royalties) per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione, è regolata in via generale dalle norme di legge e da eventuale specifica regolamentazione d'Istituto.

Articolo 10. – Informazione

1. Il Conservatorio riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, del corpo docente e del personale non docente alla vita dell'Istituto.
2. Il Conservatorio provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.
3. Il Conservatorio utilizza altresì, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione.


Articolo 11. – Statuto

1. Lo Statuto del Conservatorio è espressione dell'autonomia dell'Istituto e, integrato dai regolamenti di attuazione adottati secondo le procedure per ciò previste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Conservatorio, nei limiti previsti dalle fonti legislative e regolamentari.
2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza pari ai due terzi dei componenti, sentito il parere del Consiglio accademico, seguendo la medesima procedura di approvazione disciplinata dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

TITOLO II – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 12. – Regolamenti.

1. Il funzionamento del Conservatorio è regolato, oltre che dal presente Statuto:
 - a) dal Regolamento generale;
 - b) dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - c) dal Regolamento didattico;
 - d) dal Regolamento di organizzazione degli uffici;
 - e) da eventuali altri Regolamenti previsti da fonti legislative o finalizzati a dettare disposizioni di carattere organizzativo e funzionale in conformità alla vigente normativa e allo Statuto.



Articolo 13. – Regolamento generale.

1. Il Regolamento generale, nel rispetto dei regolamenti di cui agli articoli seguenti, disciplina:
 - a) le disposizioni applicative del presente Statuto;
 - b) le modalità di elezione, funzionamento e rinnovo degli organi, incluse le eventuali incompatibilità;
 - c) le altre disposizioni di organizzazione e funzionamento non diversamente regolate.
2. Il Regolamento generale può altresì prevedere modalità di istituzione e funzionamento di organismi di valutazione e mediazione di istanze e conflittualità interne ai fini preventivi e conciliativi, attribuendo loro poteri propositivi e consultivi.
3. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 14. – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico, seguendo la medesima procedura di approvazione disciplinata dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Articolo 15. – Regolamento didattico.


1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative, di specializzazione, di ricerca e produzione.
2. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta degli studenti, seguendo la medesima procedura di approvazione disciplinata dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Articolo 16. – Regolamento di organizzazione degli uffici.

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'assetto delle strutture amministrative.
2. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di organizzazione degli uffici sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, seguendo la medesima procedura di approvazione disciplinata dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Articolo 17. – Adozione ed entrata in vigore dei regolamenti.

1. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.



2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo del Conservatorio, dopo l'esaurimento dell'eventuale relativo procedimento di controllo.


TITOLO III – ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Articolo 18. – Organi.

1. Sono organi del Conservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Consiglio accademico;
 - e) il Collegio dei revisori;
 - f) il Nucleo di valutazione;
 - g) il Collegio dei professori;
 - h) la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Le modalità di elezione e quelle di conferma in carica degli organi elettivi e dei componenti elettivi degli altri organi sono disciplinate dal Regolamento generale.
4. Le spese di costituzione e funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Articolo 19. – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno. Promuove rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e attiva iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. Il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa.



5. Il Presidente assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 20. – Direttore


1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dall'allegato A del presente statuto.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. In relazione alla titolarità dell'azione disciplinare nei confronti del personale non docente si applica la normativa vigente.
5. Il Direttore nomina con proprio decreto un Direttore vicario, scelto tra i docenti, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
6. Il Direttore assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 21. – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le incompatibilità di legge.


3. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.



4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
 - f) assicura, nei limiti delle disponibilità complessive di bilancio, le risorse per il funzionamento degli organi, delle strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione artistica e delle strutture amministrative.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed i consiglieri non elettivi non possono essere dipendenti del Conservatorio.

Articolo 22. – Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) otto docenti dell'istituzione, in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato B al presente statuto, eletti dal corpo docente;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico:
 - a) sentito il Collegio dei professori, determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, in coerenza con il piano di indirizzo di cui al punto a);




- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dalla normativa vigente, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento del corpo docente previste dalla normativa vigente;
- f) propone l'organico di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), sentito il parere del Collegio dei professori;
- g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Articolo 23. – Collegio dei revisori.

- 1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa vigente.
- 3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla specifica normativa vigente.
- 4. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Articolo 24. – Nucleo di valutazione.

- 1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- 2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'organismo nazionale per la valutazione del sistema, nel rispetto dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 132/03;
 - c) acquisisce periodicamente, ai fini della relazione annuale di cui alla lettera b), le opinioni degli studenti sull'andamento delle attività didattiche.
- 3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.



Articolo 25. – Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e dal corpo docente in servizio presso il Conservatorio.
2. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto, fornisce pareri e formula proposte al Consiglio accademico.
3. Ove non diversamente specificato, o comunque non diversamente disposto da fonti legislative, normative o contrattuali, nel presente Statuto le accezioni di “personale docente” e “corpo docente” comprendono anche gli accompagnatori al pianoforte. Gli accompagnatori al pianoforte non hanno l’elettorato passivo per la nomina di Direttore.

Articolo 26. – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
2. La Consulta, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.


TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, DI RICERCA E DI PRODUZIONE ARTISTICA.

Articolo 27. – Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione.

1. Le norme di disciplina specifica della materia, la cui individuazione è rimessa ai regolamenti governativi, sono rinviate all’avvenuta emanazione del regolamento didattico di cui all’articolo 2, comma 7, della Legge 508/99.

Articolo 28. – Biblioteca.

1. La bibliomediateca-museo del Conservatorio, di seguito denominata biblioteca, provvede a conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio, sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La biblioteca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale. La biblioteca può operare anche in consorzio, convenzione o compartecipazione con altre biblioteche, Istituzioni ed enti pubblici e privati.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione dota la biblioteca di locali, attrezzature, personale e risorse in relazione al patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
4. Alla biblioteca è preposto il bibliotecario.



5. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal bibliotecario e approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, sentiti il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.

Articolo 29. – Laboratori.

1. Per conseguire le finalità istituzionali il Conservatorio può dotarsi di laboratori finalizzati all'approfondimento della formazione musicale, alla realizzazione di produzioni artistiche, allo sviluppo di attività di ricerca e di innovazione, alla conservazione del patrimonio artistico e musicale, al raccordo dell'attività accademica con le esigenze legate allo svolgimento delle professioni musicali.
2. I laboratori possono essere realizzati e possono operare anche in consorzio, convenzione o compartecipazione con altre Istituzioni ed enti pubblici e privati.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione dota i laboratori di locali, attrezzature, personale e risorse in relazione ai servizi e alle funzioni previste.
4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei laboratori di cui ai precedenti commi, incluse eventuali prestazioni in conto terzi, sono disciplinate da uno o più regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, sentiti il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.


Articolo 30. – Centri di supporto e di servizio.

1. I centri di supporto forniscono ausilio e assistenza alla realizzazione delle attività connesse con le esigenze della didattica, della ricerca e della produzione, quali in particolare supporto organizzativo, documentazione, cooperazione internazionale. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica, formativa, di ricerca e produzione, quali in particolare informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.
2. I centri possono essere realizzati e possono operare anche in consorzio, convenzione o compartecipazione con altre Istituzioni ed enti pubblici e privati.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione dota i centri di locali, attrezzature, personale e risorse in relazione alle funzioni previste.
4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di cui ai precedenti commi, incluse eventuali prestazioni in conto terzi, sono disciplinate da uno o più regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, sentiti il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.

TITOLO V – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Articolo 31. – Organizzazione degli uffici.

1. L'organizzazione degli uffici, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione, è disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.



2. Per l'assolvimento di procedure amministrative di particolare complessità che richiedano professionalità o mezzi non presenti all'interno dell'istituzione, il Conservatorio può avvalersi di strutture esterne, anche consorziate o convenzionate, di società di servizi e può stipulare contratti a termine con personale esterno.

Articolo 32. – Direttore amministrativo.

1. Alle strutture amministrative di cui all'articolo 31 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
2. L'incarico di Direttore amministrativo ha durata predeterminata, entro i limiti disposti dalle norme vigenti, ed è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito a personale dirigenziale secondo quanto previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
4. Il Direttore amministrativo, tenuto conto delle direttive degli organi di governo, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del programma annuale di attività; esplica un'azione generale di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario; coordina e verifica l'attività degli eventuali dirigenti amministrativi allo stesso subordinati. Esercita inoltre le funzioni amministrative assegnategli dai Regolamenti d'Istituto.
5. Il Direttore amministrativo è direttamente responsabile della correttezza dell'azione amministrativa, anche in termini di efficienza, efficacia, economicità, del risultato delle attività svolte e ne relaziona al Consiglio di amministrazione.
6. L'incarico di Direttore amministrativo può essere revocato prima della scadenza, con delibera del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di grave irregolarità o inefficienza, di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.


TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 33. – Entrata in vigore dello Statuto.

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Conservatorio, dopo l'esaurimento del relativo procedimento di approvazione ministeriale. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Articolo 34. – Prima approvazione dello Statuto e dei Regolamenti.

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 132/03 e nel rispetto delle procedure di deliberazione e di approvazione ivi disciplinate:
 - a) lo Statuto ed il Regolamento generale sono deliberati dall'attuale organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori;



- b) il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
- c) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il Regolamento di organizzazione degli uffici sono deliberati dall'attuale organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti;


2. I regolamenti interni conservano efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Articolo 35. – Prima costituzione dei nuovi organi statutari.

- 1. Gli organi e gli organismi in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.
- 2. Contestualmente al ricevimento della designazione di cui all'articolo 19, comma 2, il Direttore procede agli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari.
- 3. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, l'insediamento degli organi elettivi avvenga ad anno accademico avviato, l'intervallo di tempo intercorrente sino al termine dell'anno accademico non è computato ai fini della durata di cui all'articolo 18, comma 2.

Articolo 36. – Attività di formazione musicale di base.

- 1. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore il Conservatorio mantiene la facoltà di attivare corsi di formazione musicale di base, con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso ai corsi superiori, anche sperimentali, di alta formazione e specializzazione.



ALLEGATO A

In sede di prima applicazione dello Statuto e fino all'adozione del Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) L. 508/1999 , i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, sono:

- a) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni a tempo indeterminato da almeno cinque anni, avendo maturato documentata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

ALLEGATO B

I requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) sono i seguenti:

- a) essere in servizio presso questo Conservatorio;
- b) aver maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati;
- c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.